

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Istruzioni per la compilazione
dei modelli di denuncia di inizio attività:

AUTORIPARATORI (L. 122/92)

30/11/2003

Premessa

La legge 122/92 prevede che coloro che esercitano le attività di:

1. meccanica e motoristica;
2. carrozzeria;
3. elettrauto;
4. gommista

devono presentare denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 alla CCI AA della provincia nel cui territorio è situata l'unità operativa interessata.

N.B.: sono soggette alla denuncia di inizio attività anche le imprese che svolgono attività di autoriparazione su automezzi propri (tale attività va appositamente specificata sul modello).

Responsabile Tecnico

Nella denuncia di inizio attività, da presentarsi il giorno stesso dell'inizio attività (in caso di spedizione postale vale la data di spedizione) deve essere designata la persona che è proposta alla gestione tecnica (responsabile tecnico).

Il responsabile tecnico deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge.

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine.

La denuncia va presentata all'ufficio del registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane (qualora sussistano i requisiti dell'impresa artigiana) nella cui provincia si esercita l'attività.

Detti uffici sono competenti alla verifica dei requisiti indipendentemente dall'ubicazione della sede legale dell'impresa.

Modalità di ricezione delle pratiche allo sportello

I modelli relativi alla legge 122/92 sono considerati intercalari del modello di domanda e/o denuncia e in quanto tali non scontano l'imposta di bollo.

La ricezione delle domande relative alle imprese di autoriparazione va effettuata direttamente agli sportelli del Registro delle Imprese e dell'Al A.

Nomina del responsabile tecnico

Nella denuncia di inizio attività, da presentarsi il giorno stesso (in caso di spedizione postale vale la data di spedizione) deve essere designata la persona che è preposta alla gestione tecnica (responsabile tecnico); tale designazione riguarda principalmente le imprese non artigiane, nelle quali il responsabile tecnico è lo stesso titolare.

Il responsabile tecnico può essere una persona diversa dal titolare dell'impresa individuale.

La legge richiede un rapporto di immedesimazione del responsabile con l'impresa individuale o con la Società che si ha quando il responsabile tecnico è, rispetto alla stessa:

- amministratore (per tutte le società, da verificare tramite estrazione di visura) ;
- dipendente (anche apprendista e contratto di formazione lavoro, solo in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, vedi successiva lettera b o attestato professionale, vedi successiva lettera c) - da verificare tramite fotocopia libretto di lavoro - originale in visione); ciò non vale nel caso di impresa artigiana;
- socio (da verificare tramite visura). La qualifica di socio soddisfa il requisito di immedesimazione solo nel caso di socio di snc e socio accomandatario di sas e socio di s.r.l. partecipante (si richiede l'iscrizione all'INAIL), anche nel caso di impresa artigiana.

Diversamente in caso di società in accomandita semplice l'accomandante deve risultare prestatore d'opera da Statuto o da iscrizione all'INAIL); è esclusa l'impresa artigiana;

- collaboratore familiare (allegare copia del contratto registrato e denuncia INAIL); ciò non vale per l'impresa artigiana;
- associato in partecipazione (la prestazione d'opera va verificata tramite fotocopia del contratto registrato. Qualora il contratto non fosse sufficiente va esibita l'iscrizione all'INAIL). Anche in questo caso è esclusa l'impresa artigiana.
- aver concluso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (da verificare tramite fotocopia del contratto registrato; se il contratto è

insufficiente è possibile esibire l'iscrizione all'INAIL); ciò non vale nel caso di impresa artigiana;

Nel caso di impresa individuale è necessario compilare (a seconda dei casi) il modello I1; I2; UL o SE, più modello intercalare "P" del responsabile tecnico. Nel caso di Società è necessario compilare il modello S5 o UL o SE, più modello intercalare "P" del responsabile tecnico.

Non è necessario un atto di procura formale; basta la modulistica relativa al Registro imprese o all'Albo imprese artigiane.

Si ricorda che per ogni unità locale deve essere nominato almeno un responsabile tecnico.

Tale ultima ipotesi riguarda anche le imprese artigiane, in quanto una impresa individuale artigiana che apra una ulteriore unità locale per attività di autoriparazione dovrà avvalersi necessariamente di persona diversa dal titolare. In questo caso si compilerà il modello apposito .

Diritti di segreteria ed altre tasse

Per il versamento di diritti di segreteria e tassa di concessione governativa vedere l'apposita tabella dei diritti di segreteria.

Requisiti del responsabile tecnico

Deve essere verificata:

1. l'idoneità fisica all'esercizio dell'attività di autoriparazione: è necessario il certificato medico che può essere rilasciato anche dal medico di base;
2. l'assenza di condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore, per i quali è prevista una pena detentiva;
3. il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a. Laurea o diploma di secondo grado specifici, compresi i diplomi triennali. Il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota del 09/12/1997, ha ritenuto validi i seguenti titoli di studio: Istituto tecnico industriale, perito industriale capotecnico se con una delle seguenti specializzazioni: industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, costruzioni aeronautiche, meccanica di precisione, meccanica, termotecnica (sezioni: meccanica e

motoristica, carrozzeria e gommista); Istituto tecnico agrario e perito agrario (per la sola meccanica e motoristica agraria); Istituto tecnico industriale, perito industriale capotecnico se con una delle seguenti specializzazioni: elettronica industriale, elettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica ed elettrotecnica ed automazione (per la sezione elettrauto); in tal caso è sufficiente produrre la fotocopia del titolo o gli estremi ove è stato conseguito. Va ricordato che l'elenco dei titoli di studio non è tassativo. Eventuali difformità vanno concordate con i responsabili d'ufficio. Si allega l'elenco dei principali titoli abilitanti;

- b. Frequenza con esito positivo di un corso di qualificazione riconosciuto dalla Regione e prova di aver esercitato nel settore un anno negli ultimi cinque, successivamente al corso (allegare fotocopia semplice del libretto di lavoro - originale in visione - e dei modelli CUD) oppure, nel caso collaboratori familiari l'iscrizione all'INPS; negli altri casi la denuncia dell'INAIL dalla quale risulti la collaborazione tecnica).

Anche in questo caso il periodo di apprendistato risultante dal libretto del lavoro si conta ai fini dell'integrazione del titolo di studio e così pure l'assunzione con contratto di formazione;

- c. Attività lavorativa svolta per almeno tre anni negli ultimi cinque in una impresa del settore. Sono considerati abilitanti:

1) la qualifica minima di operaio qualificato anche con rapporti a part-time superiori al 50%;

2) il contratto di formazione lavoro se il livello di primo inquadramento è almeno quello di operaio qualificato.

In entrambi i casi va allegata fotocopia semplice del libretto di lavoro - originale in visione - e dei modelli CUD o due buste paga non conseguenti per anno oppure, nel caso di collaboratori familiari, l'iscrizione all'INPS; negli altri casi la denuncia dell'INAIL dalla quale risulti la collaborazione tecnica.

In questo caso è escluso il periodo di apprendistato.

Si può anche comprendere il caso del titolare o socio di impresa di autoriparazione per almeno un anno prima dell'entrata in vigore del DPR del 18/04/1994 n. 387 (fino al 14/12/1994). In questo caso si richiede fotocopia semplice della denuncia INAIL, iscrizione al RD o all'AIA o fatture che comprovino l'esercizio dell'attività.

Si precisa che l'utenza sarà invitata a produrre copia semplice della documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti (possibilmente l'originale prodotto in visione) al solo scopo di una sollecita verifica dei dati denunciati.

Requisiti dell'impresa

Assenza di provvedimenti di cui alla legge 575/65 (normativa antimafia) e successive modificazioni nei confronti dei seguenti soggetti:

- titolare di impresa individuale;
- soci di società in nome collettivo;
- soci accomandatari di sas o di sapa;
- amministratori di società di ogni tipo ivi comprese le cooperative;
- rappresentanti in Italia di Società estere

Modalità di caricamento e di gestione delle denunce

Le denunce vanno controllate subito e si procede al caricamento con le seguenti modalità:

- 1) l'attività deve riportarsi a queste quattro tipologie: meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista con le eventuali limitazioni e con l'eventuale specifica per le imprese che svolgono l'attività di autoriparazione su mezzi propri;
- 2) l'attività va caricata facendola precedere dalla parola sezione/i (es. attività: sezione: gommista ecc) ed indicando anche l'eventuale limitazione;
- 3) va quindi effettuato il controllo antimafia sui soggetti su indicati e dei requisiti morali (solo casellario) limitatamente al responsabile tecnico.

L'Albo Artigiani caricherà i dati dopo la delibera della CPA;

- 4) vanno caricati inoltre i dati relativi alla qualifica di responsabile tecnico con le relative sezioni per cui è abilitato;
- 5) In caso di variazione del responsabile tecnico, vanno caricati i dati relativi al nuovo responsabile tecnico.

Sarà cura degli addetti al ricevimento delle pratiche effettuare, al momento della presentazione delle stesse attraverso una ricerca anagrafica nazionale, se l'aspirante preposto riveste già, nella stessa impresa o in altre, in Provincia o fuori Provincia, la qualifica di responsabile tecnico; in tal caso si rende necessario chiedere la sostituzione del responsabile tecnico.

N.B.: non vi è più alcuna attribuzione di numero RIA ed ogni riferimento al numero RIA per le imprese che denunciano l'attività non ha più alcuna rilevanza. Per le imprese già iscritte però i dati relativi ai numeri RIA che compaiano in visura non saranno cancellati.

Nel caso il possesso dei requisiti venga documentato a mezzo di autocertificazioni verrà inserita la frase: "è in corso l'istruttoria per la verifica dei requisiti di cui alla Legge 122/92".

Verifica requisiti

Gli uffici del Registro delle imprese e AIA hanno tempo 60 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Qualora la verifica abbia esito negativo gli stessi dispongono la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo imprese artigiane e il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività.

Gli uffici provvedono inoltre a dare opportuna comunicazione agli enti e autorità competenti (es. Comune, Motorizzazione, ecc.)

Si ricorda che in caso di variazione dell'organo amministrativo o della compagine sociale va verificato il permanere nella Società del responsabile tecnico.

Qualora il responsabile tecnico cessi da tale carica si sospenderà la pratica e si informerà l'impresa (con lettera raccomandata) che qualora non provveda entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione a nominare un nuovo

responsabile tecnico si provvederà a cessare l'attività connessa alla nomina di responsabile tecnico.

Sostituzione del responsabile tecnico

La sostituzione del responsabile tecnico deve essere comunicata entro trenta giorni da quando è avvenuta e non necessariamente nello stesso giorno della sostituzione (in quanto non si tratta di denuncia di inizio attività bensì di modifica di un responsabile tecnico relativamente ad una attività già denunciata).

Casi particolari

Requisiti professionali precedentemente accertati

Si ricorda che la direttiva del Dirigente di Area del 06.10.2001 ha stabilito che il possesso dei requisiti professionali già accertati dall'ufficio camerale in sede di iscrizione nel RIA sulla base dell'art. 7 l. 122/92 è da ritenersi acquisito per sempre e quindi assimilato ad una qualificazione professionale, indipendentemente dalla dimostrazione dello svolgimento di attività per il periodo previsto nel quinquennio precedente alla domanda.

Lavoranti c/terzi (es: battilamiera, verniciatori c/terzi, attività di sostituzione vetri)

Trattasi di lavori specializzati effettuati da singoli per conto di autofficine; in tali ipotesi non è richiesta la qualifica ex legge 122/92. In sede di iscrizione al RI o AIA va indicato che detti soggetti operano per conto di imprese regolarmente iscritte per una o più delle attività di autoriparazione; nel caricamento si indicherà che si tratta di attività non soggetta alla legge 122/92: es: "battilamiera (attività non soggetta alla legge 122/92)".

N.B: L'esercizio di dette attività non può essere considerato utile ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali a favore di chi le esercita.

Imprese che partecipano ad una fase di costruzione dei veicoli, mediante svolgimento di una attività specializzata

Anche in tal caso non è richiesto il possesso dei requisiti. Si indicherà nel caricamento che si tratta di attività esclusa dalla Legge 122/92. Se, ad esempio, una officina è specializzata nella verniciatura di veicoli nuovi da immatricolare, non è necessario che sia in possesso dei requisiti: es "verniciatura di cassoni metallici per camions per conto di una impresa di costruzione di autoveicoli (attività non soggetta alla legge 122/92)"

N.B. L'esercizio di dette attività non può essere considerato utile ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali a favore di chi li esercita.

I casi particolari appena evidenziati sono caratterizzati dall'esercizio di una attività specializzata che esula dalla legge 122/92, ciò che impedisce di maturare i requisiti tecnico professionali richiesti dalla stessa legge.

Diverso è invece il caso dei soggetti che hanno svolto una esperienza lavorativa con mansioni qualificate presso una impresa di costruzioni di veicoli e complessi di veicoli a motore; in tal caso l'esperienza è avvenuta presso una impresa operante nel settore (ad esempio: operaio qualificato con esperienza pluriennale maturata presso una impresa di costruzione di veicoli a motore nel reparto "esperienze e sviluppo motori"); ciò consente la maturazione dei requisiti.

N.B.:Le imprese che svolgono attività di installazione di ganci traino e impianti a gas devono possedere i requisiti della meccanica-motoristica.

Si precisa inoltre che non è possibile svolgere l'attività di autoriparatore "a domicilio" presso terzi:è necessario disporre di locali idonei.

30 novembre 2003

(Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea)

DIPLOMI DI LAUREA ABILITANTI (Parere del C.U.N. del 14.09.1993)	
MECCANICA E MOTORISTICA CARROZZERIA GOMMISTA	Ingegneria Meccanica Ingegneria Chimica
ELETTRAUTO	Ingegneria Elettrica ed elettronica
MECCANICA E MOTORISTICA CARROZZERIA GOMMISTA ELETTRAUTO	Laurea in Fisica (Parere C.U.N. del 21/03/02)
Diploma di maturità(5 anni) (abilitante per le tipologie di attività indicate)	
MECCANICA E MOTORISTICA(*) CARROZZERIA GOMMISTA ELETTRAUTO	ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO: - Maturità di Tecnico Delle Industrie Meccaniche e dell'autoveicolo
MECCANICA E MOTORISTICA CARROZZERIA GOMMISTA	ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO: - Maturità di Tecnico delle Industrie Meccaniche - Maturità di Tecnico dei sistemi energetici ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE: Maturità di Perito Industriale Capotecnico - specializzazioni: - Industrie Navalmeccaniche - Industrie Metalmeccaniche - Costruzioni aeronautiche - Meccanica di precisione - Meccanica - Termotecnica ISTITUTO TECNICO NAUTICO: - Aspirante alla direzione di macchine di navi mare
(*) Per la sola MECCANICA E MOTORISTICA AGRARIA anche: Istituto Tecnico Agrario - Perito agrario	

ELETTRAUTO	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE: - Maturità di Tecnico delle Industrie Elettriche - Maturità di Tecnico delle Industrie Elettroniche ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE: Perito industriale Capotecnico - specializzazioni: - Elettronica Industriale - Elettronica e telecomunicazioni - Elettrotecnica - Elettrotecnica ed automazione
------------	--

Diploma di qualifica (3 anni) rilasciato dagli Istituti Professionali Statali (abilitante per le tipologie di attività indicate)

MECCANICA E MOTORISTICA CARROZZERIA GOMMISTA ELETTRAUTO	- Qualifica di Operatore delle Industrie Meccaniche e dell'autoveicolo - Qualifica di Meccanico Riparatore di Autoveicoli (con delibera del 18/04/2001)
--	--

MECCANICA E MOTORISTICA CARROZZERIA GOMMISTA	- Qualifica di Operatore Meccanico - Qualifica di Operatore Termico
--	--

ELETTRAUTO	- Qualifica di Operatore elettronico - Qualifica di Operatore elettrico
------------	--

(*) Per la sola MECCANICA E MOTORISTICA AGRARIA anche:
Istituto Tecnico Agrario - Perito agrario

Per quanto concerne, poi, i seguenti titoli di studio:

- diploma di Eletttricista installatore ed Elettromeccanico;
- diploma di Tecnico per le Industrie Chimiche
- perito industriale capotecnico con specializzazione informatica
- congegnatore meccanico

E le seguenti specializzazioni idonee triennali successive al biennio iniziale dell'Istituto Tecnico Industriale:

- Energia Nucleare;
- Fisica Industriale;
- Edilizia;
- Telecomunicazione:
Indirizzo sperimentale Ambra;
Indirizzo sperimentale Ergon.

La Commissione Provinciale per l'Artigianato di Verona e l'Ufficio del registro delle imprese si riservano di valutare i rispettivi piani di studio al fine di stabilire per quali attività del settore autoriparazioni possono ritenersi abilitanti.

**REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 7,
COMMA 2, LETTERA a) E b), DELLA LEGGE 122/92**

Attestato regionale conseguito ai sensi della L. 845/78, oppure **titolo di studio a carattere tecnico - professionale attinente all'attività** (diverso da quelli di cui alla lettera c) dell'art. 7 comma 2, L. 122/92) **più un anno di attività lavorativa** presso imprese del settore.

Si rammenta inoltre che per il requisito di cui al punto a) della L. 122/92 (titolo di studio più un anno di attività lavorativa) il ministro della Pubblica Istruzione ravvisa sufficiente che l'aspirante dimostri l'avvenuto conseguimento della promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale.

Un Personale Ringraziamento alla Camera di Commercio di Verona Redattrice della Guida
Gaetano Catalano